

VERBALE DI ACCORDO

Addì 22 luglio 2025, in Roma,

tra

la società Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l.

e

le Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit- Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie,

premesso che:

- con il presente accordo le parti intendono procedere alla definizione, in attuazione di quanto previsto dall'art.73 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 22 maggio 2025, di uno specifico Premio di Risultato la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione per l'anno 2025;
- l'Azienda conferma la necessità di impostare il funzionamento dell'organizzazione del lavoro e, conseguentemente, l'attribuzione del Premio di Risultato sulla base di oggettivi parametri di miglioramento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che siano comuni alle altre Società del Gruppo ma anche specifici per Mercitalia Shunting & Terminal e che tengano altresì conto del contributo di ciascun lavoratore al raggiungimento di detti miglioramenti;
- la vigente normativa prevede un regime agevolato di natura fiscale (c.d. detassazione) per le somme corrisposte a titolo di Premio di Risultato di ammontare variabile, legate ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili;
- la vigente normativa dispone inoltre che le somme corrisposte a titolo di Premio di Risultato possano essere sostituite in tutto o in parte, per scelta del lavoratore, con le erogazioni disciplinate dal comma 2 e dall'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 e che, in tale evenienza, le predette erogazioni non concorrono, nel rispetto dei limiti indicati nel richiamato art. 51, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggette all'imposta sostitutiva disciplinata dall'art. 1, comma 182, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e s.m.i.;

si conviene quanto segue:

1. Il Premio di Risultato è per sua natura incerto e variabile, in quanto le erogazioni economiche ad esso correlate devono essere legate alla misurazione/raggiungimento di specifici incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione assunti come indicatori dell'andamento economico dell'azienda e considerato che sia l'ammontare che la corresponsione non sono determinabili a priori.
2. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi per l'anno 2025 e per l'individuazione degli importi, dei parametri e dei meccanismi utili alla determinazione quantitativa delle erogazioni connesse al premio, le parti si danno atto di avere preventivamente esaminato le condizioni produttive e le relative prospettive, tenendo conto dell'andamento complessivo e delle condizioni essenziali di redditività dell'azienda ed assicurando piena trasparenza sui parametri assunti.

3. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 182, della legge n. 208/2015 s.m.i., riferite alla c.d. tassazione agevolata in favore dei dipendenti cui si applica il presente accordo, le parti convengono di prendere a riferimento, per l'anno 2025, gli incrementi relativi ad almeno uno degli indicatori di cui all'allegato 1 al presente accordo, così come risulteranno registrati nel Bilancio di Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l. per l'anno 2025 rispetto ai medesimi valori registrati nel Bilancio della società per l'anno 2024.
4. L'erogazione del Premio di Risultato per l'anno 2025 è imprescindibilmente condizionata al raggiungimento dell'obiettivo di *ability to pay* individuato nell'80% del valore budget dell'EBITDA di Gruppo, così come risulterà registrato nel Bilancio Consolidato di Gruppo per l'anno di riferimento. L'erogazione del Premio è azzerata in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo di cui al presente punto 4.

Per l'anno 2025, l'obiettivo di *ability to pay* è pari a € 1.798,29 mln.

5. Ai fini della determinazione dell'importo del Premio di Risultato spettante, si individuano i seguenti indicatori ed obiettivi:
- A. EBITDA di Gruppo, indicatore di redditività comune a tutte le Società, al raggiungimento del quale è condizionata l'erogazione del 65% dell'importo complessivo lordo di cui al successivo punto 7;
- B. indicatori di produttività, qualità e competitività comuni a tutte le Società, al raggiungimento dei quali è condizionata l'erogazione del 20% dell'importo complessivo lordo di cui al successivo punto 7;
- C. EBITDA di Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l., indicatore di redditività specifico per la Società, al raggiungimento del quale è condizionata l'erogazione del 15% dell'importo complessivo lordo di cui al successivo punto 7.

Gli obiettivi di cui al presente punto 5 sono riportati nell'allegato 2.

6. Al fine di valorizzare il contributo individuale di ciascun lavoratore, l'importo del Premio di Risultato spettante sulla base di quanto indicato al precedente punto 5 sarà incrementato del 10% per ciascun lavoratore in caso di n. 0 (zero) eventi di malattia.
7. L'importo complessivo lordo del Premio di Risultato, per l'anno 2025, è fissato nei valori di seguito indicati per ciascun livello professionale per tener conto del diverso apporto professionale con il quale i lavoratori interessati hanno contribuito al raggiungimento dei risultati del Gruppo e di Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l:

Livelli professionali	Importi lordi 2025
Q1	€ 1.450,00
Q2	€ 1.280,00
A	€ 1.250,00
B	€ 1.150,00
C	€ 1.100,00
D	€ 1.040,00
E	€ 950,00
F	€ 860,00

8. Il Premio di Risultato spetta ai lavoratori occupati nell'anno 2025 nella Società Mercitalia Shunting Terminal S.r.l ai quali si applica il CCNL della Mobilità/Area contrattuale AF.

L'importo spettante a ciascun lavoratore terrà conto dell'incidenza delle assenze (ad eccezione delle ferie, ex festività, congedo di maternità/paternità, permessi legge n. 104/1992, donazione sangue, infortunio sul lavoro, permessi sindacali e per gli RLS retribuiti) consuntivate nell'anno cui si riferisce il Premio che non concorrono al calcolo dello stesso.

In caso di assunzione o cessazione in corso d'anno, l'importo spettante a ciascun lavoratore è riconosciuto pro-quota in ragione dei mesi di servizio effettivamente prestati, con arrotondamento a mese intero della frazione superiore a 15 giorni.

Per il personale a tempo parziale il Premio sarà inoltre riproporzionato in rapporto alla prestazione resa.

Il Premio di Risultato non spetta al personale responsabile di microstruttura organizzativa che nell'anno cui si riferisce il Premio sia interessato dai sistemi di incentivazione individuale.

Il Premio di Risultato non spetta al personale cessato dal servizio a partire dal 1° gennaio 2025 che abbia sottoscritto un verbale di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in sede sindacale presso le Associazioni territoriali di Confindustria o presso le ITL.

L'erogazione del Premio di Risultato per l'anno 2025 avverrà con le competenze del mese di giugno 2026.

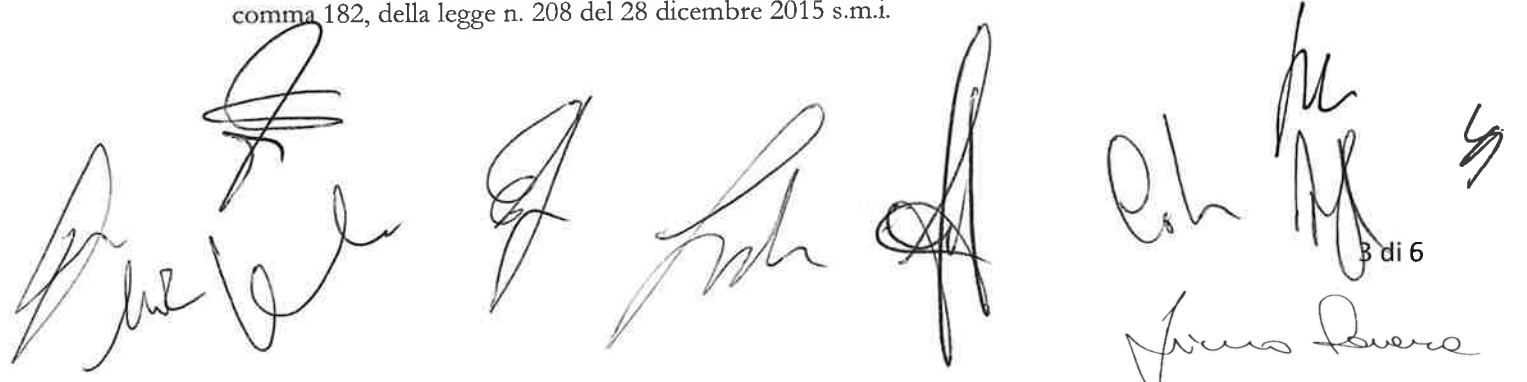
Gli importi del Premio di cui al presente accordo non avranno riflessi su alcun istituto contrattuale e di legge.

9. L'importo del Premio potrà essere destinato in tutto o in parte, per scelta del lavoratore e a condizione che lo stesso abbia diritto alla detassazione ai sensi della legge, secondo le modalità definite dall'azienda, alle forme di welfare di cui agli artt. 51 e 100 del D.P.R. n. 917/1986. In particolare, potrà essere utilizzato per la fruizione delle seguenti misure:

- servizi di welfare presenti nella piattaforma aziendale con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria, ai sensi di quanto previsto in materia dagli artt. 51 e 100 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) ed in aggiunta alla somma annua di cui al punto 2 del verbale di accordo aziendale del 18 settembre 2023. In particolare, la suddetta somma potrà essere utilizzata per misure di welfare quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rimborso spese scolastiche, servizi di assistenza per i familiari anziani o non autosufficienti, rimborso degli interessi su mutui e prestiti, rimborso del trasporto pubblico locale, voucher o buoni acquisto;
- Fondo Pensione Complementare Eurofer, in aggiunta alla somma annua di cui all'art. 16 Welfare aziendale, punto 2.2 del verbale di accordo aziendale del 1° dicembre 2021 punto;
- acquisto dei pacchetti aggiuntivi dell'assistenza sanitaria integrativa di cui all'art. 16 Welfare aziendale, punto 2 del verbale di accordo aziendale del 1° dicembre 2021 e dal verbale di accordo del 27 aprile 2022.

L'importo del Premio destinato al welfare sarà incrementato di un contributo a carico azienda pari al 10%.

Le parti si danno atto che le somme corrisposte a titolo di Premio di Risultato, qualora sostituite per scelta del lavoratore con le erogazioni di cui al presente punto 9, non concorrono, nel rispetto dei limiti indicati, a formare il reddito da lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dall'art. 1, comma 182, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 s.m.i.

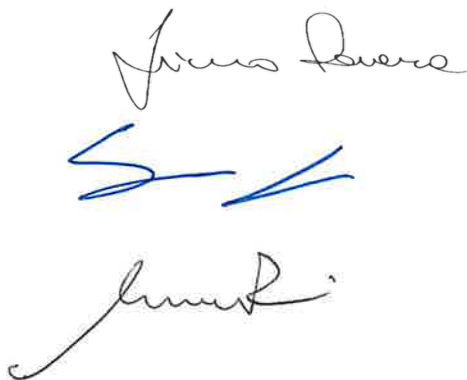


3 di 6

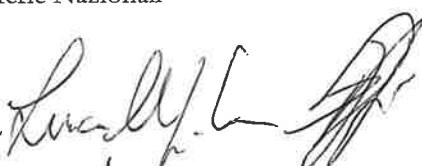
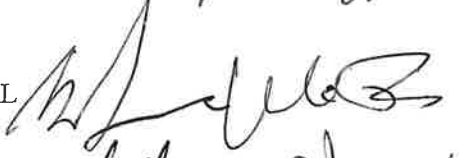
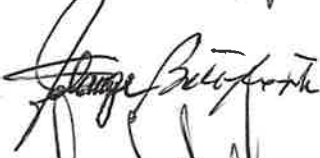
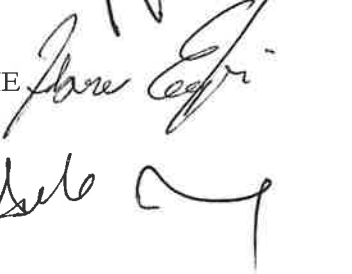
Qualora il lavoratore non abbia utilizzato tutto o parte delle somme di cui al presente punto 9, le somme residue saranno destinate al Fondo Pensione Complementare Eurofer.

Roma, 22 luglio 2025

Per Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l



Per le Segreterie Nazionali

FILT-CGIL 
FIT-CISL 
UILTRASPORT 
UGL FERROVIERI 
SLM FAST CONFSAL 
ORSA FERROVIE 

In attuazione di quanto previsto al punto 3 del presente accordo, per le finalità di cui all'art. 1, comma 182, della legge n. 208/2015 s.m.i., si prendono a riferimento gli incrementi relativi ad almeno uno dei seguenti indicatori, così come risulteranno registrati nel Bilancio di Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l per l'anno 2025, rispetto ai medesimi valori registrati nel Bilancio di Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l per l'anno 2024:

- Totale Ricavi
- Investimenti
- Ebitda



Giuseppe Laverde

In attuazione di quanto previsto al punto 5 del presente accordo, ai fini della determinazione del Premio di Risultato per l'anno 2025, si prendono a riferimento gli indicatori ed i relativi valori almeno pari a quanto di seguito riportato, così come risulteranno determinati dalle competenti strutture di Gruppo e dalla società Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l.:

<u>INDICATORI</u>	<u>VALORI OGGETTIVO</u>
EBITDA Gruppo FS	€ 1.798,29 mln
Produttività, qualità e competitività Investimenti tecnici al netto delle anticipazioni per unità di CO2 equivalente prodotta (scope 1 + scope 2) [€/tCO2e]	€ 6.552 mln
EBITDA Mercitalia Shunting & Terminal	€ 30,2 mln

A collection of handwritten signatures and initials in black and blue ink, including a large signature at the top, several initials in the middle, and a signature at the bottom right.

VERBALE DI ACCORDO

Addì 22 luglio 2025, in Roma

tra

Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l.

e

le Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ultrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie,

premesso che:

- le parti, nel confermare la strategicità del fattore umano quale asset chiave per lo sviluppo aziendale, tenuto anche conto del contesto di riferimento che ha determinato l'impossibilità di sottoscrivere accordi per la definizione di Premi di Risultato ai sensi dell'art. 73 del CCNL della Mobilità Area contrattuale Attività ferroviarie vigente, condividono la necessità di attribuire un riconoscimento ai lavoratori che, anche nel corso del 2024, hanno assicurato, con professionalità ed impegno, il loro apporto qualificato, consentendo di affrontare le grandi sfide in atto;
- nella consapevolezza che il welfare rappresenti una leva fondamentale ed efficace per migliorare il clima aziendale e aumentare il benessere dei dipendenti, le parti confermano di voler continuare a promuoverne l'utilizzo nell'ambito dell'ampio paniere di beni e servizi di welfare messi a disposizione,

si conviene quanto segue:

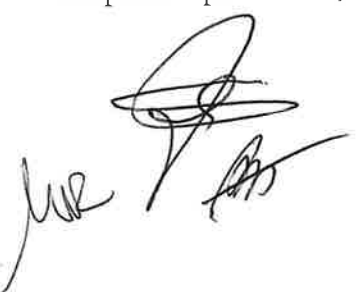
1. Stante la mancata attribuzione del Premio di Risultato 2024 anche in ragione dell'impossibilità di sottoscrivere accordi per la definizione dello stesso così come illustrato in premessa, ai lavoratori occupati nell'anno 2024 nella società Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l. ai quali si applica il CCNL della Mobilità Area contrattuale Attività ferroviarie vigente e in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno riconosciuti a titolo di "Una Tantum", a copertura del periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2024, gli importi di seguito indicati per ciascun livello professionale per tener conto del diverso apporto con il quale i lavoratori interessati hanno contribuito ad assicurare la continuità aziendale:



Livelli professionali	Importi lordi
Q1	€ 670,00
Q2	€ 580,00
A	€ 560,00
B	€ 520,00
C	€ 500,00
D	€ 470,00
E	€ 430,00
F	€ 390,00



L'erogazione di tali importi avverrà con le competenze del mese di novembre 2025.

2. In aggiunta alle somme di cui al precedente punto 1, ai medesimi lavoratori ivi indicati sarà riconosciuto a titolo di "Una Tantum Welfare", a copertura del periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2024, un importo complessivo pari a € 450,00.
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

L'Una Tantum Welfare sarà messa a disposizione di ciascun lavoratore entro il mese di settembre 2025 e potrà essere utilizzata per la fruizione delle seguenti misure:

- servizi di welfare presenti nella piattaforma aziendale con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria, ai sensi di quanto previsto in materia dagli artt. 51 e 100 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) ed in aggiunta alla somma annua di cui al punto 2. del verbale di accordo aziendale del 18 settembre 2023. In particolare, la suddetta somma potrà essere utilizzata per misure di welfare quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rimborso spese scolastiche, servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, rimborso degli interessi su mutui e prestiti, del trasporto pubblico locale, voucher o buoni acquisto;
- Fondo Pensione Complementare Eurofer in aggiunta alla somma annua di cui all'art. 16 Welfare aziendale, punto 2.2 del verbale di accordo aziendale del 1° dicembre 2021.

Le modalità operative per la fruizione dell'Una Tantum Welfare saranno definite a livello aziendale fornendo preventiva informativa alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo.

Qualora, alla data del 22 dicembre 2025, il lavoratore non abbia utilizzato tutto o parte dell'Una Tantum Welfare o sia cessato nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione del presente accordo e l'utilizzabilità di tali somme, al lavoratore non verrà riconosciuta alcuna liquidazione monetaria e la somma non fruita sarà destinata al Fondo Pensione Complementare Eurofer. In caso di trasferimento della posizione del lavoratore ad un'altra forma pensionistica complementare, l'azienda non disporrà alcun versamento della somma di cui al presente punto 2.

3. Con riferimento alle somme di cui ai precedenti punti 1 e 2, l'importo spettante a ciascun lavoratore terrà conto dell'incidenza delle assenze (ad eccezione delle ferie, ex festività, congedo di maternità/paternità, permessi ex l. 104/1992, donazione sangue, infortunio sul lavoro, permessi sindacali e per gli RLS retribuiti) consuntivate nell'anno 2024 che non concorrono al calcolo delle somme stesse.

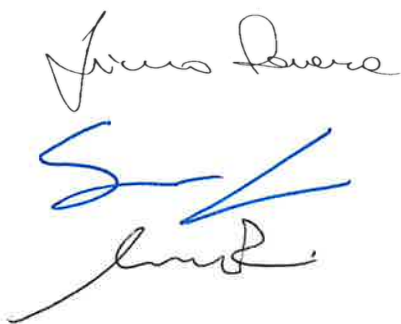
In caso di assunzione in corso d'anno 2024, l'importo spettante a ciascun lavoratore relativamente alle somme di cui ai precedenti punti 1 e 2 è riconosciuto pro-quota in ragione dei mesi di servizio effettivamente prestati, con arrotondamento a mese intero della frazione superiore a 15 giorni.

Per il personale a tempo parziale, gli importi di cui ai precedenti punti 1 e 2 saranno riproporzionati in rapporto alla prestazione resa.

Le somme di cui ai precedenti punti 1 e 2 non spettano al personale responsabile di microstruttura organizzativa che nell'anno 2024 sia stato interessato dai sistemi di incentivazione individuale.

4. Gli importi di cui al presente accordo non avranno riflessi su alcun istituto contrattuale o di legge.

Per Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l.



Per le OO.SS. Nazionali:

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILT

UGL FERROVIERI

SLM FAST CONFESAL

ORSA FERROVIE

